



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 04-03-2021

Reg. generale n. 168 del 04-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RICHIAMATE le determine della scrivente Funzionario responsabile del V Settore Dott.ssa Barbara Foglia, con cui si affidava il servizio di stampa, confezionamento e notificazione degli atti amministrativi di accertamento delle violazioni al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei verbali per violazioni accertate alle ordinanze, ai regolamenti e alle norme diverse dal D.Lgs. 285/1992:

- n. 76/858 dell'11 dicembre 2020 "*Affidamento del servizio di gestione del procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione verbali per violazione delle norme del codice della strada e per illeciti amministrativi, rendicontazione degli esiti delle notifiche, rinotifiche, pagamenti e relativi ulteriori servizi accessori alla ditta Sapidata spa*";

- n. 2/15 del 12 gennaio 2021 "*Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di postalizzazione dei verbali elevati per violazione alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e per violazione a leggi, ordinanze e regolamenti*";

PREMESSO che:

- l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 stabilisce che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata... omissis... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento*";
- l'art. 201, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" dispone che "*... alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ...omissis ...*

ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";

- il comma 4 del citato art. 201 prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in merito ai verbali di accertamento extra Codice della strada, riconducibili ad ogni tipo di illecito amministrativo, prevede che, nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati, con previsione della possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che le spese di procedimento, accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante "*notificazione degli atti a mezzo posta connessi con la notificazione degli atti giudiziari*" prevede, altresì, l'applicazione delle norme degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della strada, è opportuno considerare l'ulteriore ipotesi in cui il tentativo di notificazione tramite servizio postale non vada a buon fine con la necessità, pertanto, di esperire un secondo tentativo per il tramite del messo comunale del luogo di residenza del soggetto destinatario dell'atto giudiziario;
- nel caso di notificazione tramite il messo comunale, l'ente di appartenenza richiede all'Amministrazione che si è avvalsa della notifica il rimborso delle spese relative al servizio, come previsto dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2006, il cui importo è pari ad € 5,88, ai sensi degli artt. 139 e 143 del C.P.C., mentre in caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 C.P.C. ammonterebbe ad € 10,18 (€ 4,30 per raccomandata);

PRESO ATTO che:

- la disciplina derivante dalle fonti normative suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada e pone, in capo agli organi stessi, alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali;
- la legge 9 agosto 2013, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendosi le spese di notificazione a carico di questi ultimi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'interno 300/A/1500//127/9 del 20/02/2018 "*Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada*";

RICHIAMATO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale), che determina i soggetti a cui il verbale di contestazione deve essere inviato a mezzo pec:

- in particolare, l'obbligo di notificazione a mezzo pec si applica quando il destinatario sia un soggetto fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via pec risulta essere obbligatoria, sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo pec all'organo procedente, in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque

dotato di pec, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per le notificazioni e le comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

- che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo pec stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

CONSIDERATO che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, in tema di notifica degli atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la legge 28 febbraio 2008, n. 31, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione delle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che, in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvede all'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) o della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), applicando la tariffa in vigore dal 10 giugno 2019, che prevede un costo forfettario di € 9,50, comprensivo del costo di eventuali raccomandate CAD e CAN;
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha modificato, dal 10 giugno 2019, le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e, pertanto, allo stato attuale le tariffe sono le seguenti: spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi pari ad € 9,50, importo comprensivo di CAN e CAD;

PRESO ATTO che il costo sostenuto da questo Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi diversi dal Codice della strada;

CONSIDERATO che, tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri stampanti, costi di acquisto e di manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e degli illeciti amministrativi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, distinte per le raccomandate, estrazione copia degli atti, tempi istruttori connessi al procedimento, documentazione fotografica e cartacea, nonché i costi dovuti per gli abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., MCTC, INI-PEC....);

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione dei rimborsi forfettari per spese di accertamento, procedimento e notificazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dalle altre leggi e regolamenti il cui accertamento della violazione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, al fine di procedere al recupero delle spese istruttorie e di verbalizzazione sostenute dall'Ente per la redazione, registrazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali, differenziata per le categorie di verbalizzazioni dettagliate a seguire:

- infrazioni amministrative per le violazioni al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada": i procedimenti sanzionatori sono gestiti dal settore Polizia Locale e necessita procedere al recupero delle maggiori somme rispetto alla sanzione amministrativa, a titolo di costo per spese istruttorie, di postalizzazione e di notificazione, che comprendono le voci descritte in premessa, in riferimento al singolo verbale;
- infrazioni amministrative diverse dal Codice della strada gestite direttamente dall'ufficio Polizia Locale e per le quali si calcola la media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa e, precisamente, le spese di istruttoria, postalizzazione e notificazione da addebitare per ogni singolo verbale;

RICHIAMATE le determinazioni n. 76/858 dell'11 dicembre 2020 e n. 2/15 del 12 gennaio 2021 del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, con le quali si affidava il servizio di stampa, confezionamento e notificazione atti amministrativi di accertamento violazioni al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e per violazioni extra Codice della strada;

CONSIDERATO che alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via pec, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il data entry, le visure presso le banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative alla notificazione nelle sue fasi;

PRESO ATTO che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del Codice della strada e dell'analogo art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

TENUTO CONTO, tuttavia, che anche per le notificazioni a mezzo pec i tentativi di notificazione dopo il primo avvengono con modalità ordinarie e che la percentuale di rinotificazione è del 15% circa;

RITENUTO necessario determinare, in virtù di tali principi, l'importo complessivo per le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali inerenti il Codice della strada, ex art. 201, come da schema riportato in dettaglio:

	<i>SPESA</i>			
	<i>Codice della strada – D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e relativo regolamento d'attuazione</i>		<i>Illeciti Amministrativi extra Codice della strada</i>	
VERBALI NOTIFICATI IN PROPRIO A MEZZO PEC	€ 2,68	Spesa del canone suddivisa su una media di 900 verbali annui	=====	
	€ 0,45	Spesa per visura	=====	
	€ 0,50	Spese amministrative	€ 0,50	Spese amministrative
	€ 5,49	Per costo postalizzazione verbale mediante	€ 5,49	Per costo postalizzazione verbale mediante

		Sapidata		Sapidata
		Totale € 9,12 arrotondato ad € 9,10		Totale € 5,99 arrotondato ad € 6,00
VERBALI NOTIFICATI A MEZZO POSTA	€ 2,68	Spesa del canone suddivisa su una media di 900 verbali annui		=====
	€ 0,45	Spesa per visura		=====
	€ 5,49	Tariffa relativa spesa sostenuta per postalizzazione Sapidata (IVA compresa)	€ 5,49	Spesa sostenuta per postalizzazione Sapidata (IVA compresa)
	€ 9,50	Tariffa relativa agli atti giudiziari fino a 20 gr con CAD e CAN	€ 9,50	Tariffa relativa agli atti giudiziari fino a 20 gr con CAD e CAN
		Totale € 18,12 arrotondato ad € 18,10		Totale € 14,99 arrotondato ad € 15,00
VERBALI NOTIFICATI A MEZZO MESSO O RINOTIFICATI A MEZZO MESSO COMUNALE	€ 5,88	Compenso per messo notificatore	€ 5,88	Compenso per messo notificatore
			€ 4,30	per art. 140 cpc
		Totale € 5,88		Totale € 10,18 arrotondato a € 10,20

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2019 sono state determinate le nuove tariffe postali, di seguito riportare, che l'Ente deve sostenere:

- € 6,80 per procedimenti spediti tramite raccomandata Atto Giudiziario e A.R. con un solo foglio e bollettino CCP;
- € 7,95 per procedimenti spediti tramite raccomandata Atto giudiziario e A.R. con due o più fogli e bollettino CCP;
- € 6,50 per CAD (comunicazione di avvenuto deposito - 2^ raccomandata inviata dall'Ufficio Postale);
- € 5,40 per CAN (comunicazione avvenuta notifica - 2^ raccomandata inviata dall'Ufficio Postale);

DATO ATTO, inoltre, che le spese amministrative possono essere così riassunte:

- € 0,45 per visura effettuata al PRA - Pubblico registro Automobilistico;
- € 0,45 per visura effettuata alla MCTC - Uffici della Motorizzazione Civile;
- € 2,68 spese istruttorie per gestione software, manutenzione e stampa;
- € 5,49 costo sostenuto per ciascun verbale per violazione al Codice della Strada e per violazione di illeciti amministrativi per costo di postalizzazione, elaborato tramite Sapidata (elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione dell'iter di ciascun

verbale compreso il pagamento e la restituzione dei relativi documenti in formato digitale);

DATO ATTO, altresì, che rimangono sostanzialmente invariate le altre tariffe legate alla notifica tramite messi notificatori:

- € 5,88 per le notifiche effettuate mediante messo notificatore;
- € 4,30 in aggiunta per i verbali notificati ai sensi dell'art. 140 del C.P.C.;

CONSIDERATO che questo Comando si è dotato di apposita casella di pec. da cui inviare i verbali direttamente alla casella pec del destinatario qualora lo stesso ne fosse dotato, riducendo sensibilmente i costi di notifica;

DATO ATTO che necessita riordinare le spese di notifica da addebitare al destinatario di ciascun verbale redatto per violazioni amministrative accertate da questo Comando con arrotondamento, all'intero delle cifre decimali, secondo i comuni criteri (per difetto fino allo 0,50 e per eccesso dallo 0,51 in poi);

RICHIAMATI i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui deve uniformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, il principio di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione nonché il divieto di aggravamento del procedimento;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicità, trasparenza e accessibilità dell'attività dell'Ente;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione,

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno 300/A/1500//127/9 del 20/02/2018 *"Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada"*;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la L. 3 agosto 1999, n. 265;

VISTI gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L.R. 10 agosto 1998, n. 33;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di STABILIRE, sulla base di quanto statuito dall'art. 14 e dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di effettuare una ricognizione delle spese da sostenere per l'istruttoria degli accertamenti sanzionatori, per la postalizzazione e relative spese di notificazione dei verbali come da schema riportato:

	SPESA			
	Codice della strada – D.Lgs 30 aprile 19912, n.285 e relativo regolamento d’attuazione		Illeciti Amministrativi extra Codice della strada	
VERBALI NOTIFICATI IN PROPRIO A MEZZO PEC	€ 2,68	Spesa del canone suddivisa su una media di 900 verbali annui	=====	
	€ 0,45	Spesa per visura	=====	
	€ 0,50	Spese amministrative	€ 0,50	Spese amministrative
	€ 5,49	Per costo postalizzazione verbale mediante Sapidata	€ 5,49	Per costo postalizzazione verbale mediante Sapidata
	Totale € 9,12 arrotondato ad € 9,10		Totale € 5,99 arrotondato ad € 6,00	
VERBALI NOTIFICATI A MEZZO POSTA	€ 2,68	Spesa del canone suddivisa su una media di 900 verbali annui	=====	
	€ 0,45	Spesa per visura	=====	
	€ 5,49	Tariffa relativa spesa sostenuta per postalizzazione Sapidata (IVA compresa)	€ 5,49	Spesa sostenuta per postalizzazione Sapidata (IVA compresa)

	€ 9,50	Tariffa relativa agli atti giudiziari fino a 20 gr con CAD e CAN	€ 9,50	Tariffa relativa agli atti giudiziari fino a 20 gr con CAD e CAN
	Totale € 18,12 arrotondato ad € 18,10		Totale € 14,99 arrotondato ad € 15,00	
VERBALI NOTIFICATI A MEZZO MESSO O RINOTIFICATI A MEZZO MESSO COMUNALE	€ 5,88	Compenso per messo notificatore	€ 5,88	Compenso per messo notificatore
			€ 4,30	per art. 140 cpc
	Totale € 5,88		Totale € 10,18 arrotondato a € 10,20	

3. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Barbara Foglia, quale responsabile del Settore "V";
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
6. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato. -

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28-03-2021

Treia, 13-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 13-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI